



LEGACOOOP

PIEMONTE

D. Lgs. 209/2024

Decreto correttivo al Codice degli Appalti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, il Decreto Legislativo 209/2024 (in vigore dal 1 gennaio 2025) contenente le Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il provvedimento intende semplificare e razionalizzare il quadro normativo vigente, rispondendo a criticità emerse durante l'applicazione del codice e alle richieste di modifica da parte dell'Unione Europea.

I temi più rilevanti sono:

- la tutela dell'equo compenso nelle gare di progettazione
- tutela delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)
- il meccanismo di revisione dei prezzi
- la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM
- le tutele lavoristiche
- uso delle attestazioni SOA nei subappalti
- tempistiche delle procedure di appalto e di concessione
- silenzio-assenso nella verifica dei requisiti
- semplificazioni per i consorzi
- partenariato pubblico privato (PPP)
- incentivi tecnici anche ai dirigenti e per servizi di rilevanza
- affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione
- modifiche alla disciplina di premi penali
- garanzie a corredo dell'offerta

LA TUTELA DELL'EQUO COMPENSO NELLE GARE DI PROGETTAZIONE

In tale ottica viene rafforzata l'applicazione dell'equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessorie, fissi e variabili.

All'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a € 140.000,00, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

TUTELA DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI)

Il Decreto Correttivo rafforza l'incentivo già previsto nel Codice alla suddivisione in lotti, mediante modifiche testuali, volte a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.

Inoltre, si interviene in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20% delle prestazioni, alle PMI.

A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all'oggetto e alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.

Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti "riservati", prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di "riservare" la partecipazione agli affidamenti o l'esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese.

IL MECCANISMO DI REVISIONE DEI PREZZI

È stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi indici sintetici per adeguare gli importi contrattuali. La soglia minima per l'attivazione delle clausole di revisione è fissata al 3% e la compensazione delle eccedenze al 90%, a partire dal momento dell'aggiudicazione della gara. Le nuove norme si applicano al settore dei lavori, mentre restano invariate le norme per i servizi e le forniture (con la soglia al 5% e il riconoscimento dell'80% dei costi).

LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E BIM

In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici sono state introdotte nuove disposizioni per la certificazione delle piattaforme digitali e semplificazioni nella gestione dei fascicoli delle stazioni appaltanti.

Resta confermato l'obbligo del BIM a decorrere dal 1 gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Cambia la soglia: si passa da un importo a base di gara di 1 milione alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro.

Si introduce, inoltre, una soglia specifica per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come beni culturali: il BIM è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di € 5.538.000,00 per i beni culturali.

LE TUTELE LAVORISTICHE

Al fine di orientare l'operato delle stazioni appaltanti il Decreto apporta alcune modifiche relativamente all'applicazione della clausola sociale disciplinata dall'art. 57. Riscritto il comma 1 ove è stabilito che le stazioni appaltanti debbano inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali che garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Inoltre, introduce il nuovo Allegato I.01 che stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti.

LE TUTELE LAVORISTICHE PT.2

È stata poi prevista una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture:

- per il primo è stata introdotta una presunzione di equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO applicati nel settore delle costruzioni
- per il secondo settore sono stati introdotti dei criteri per il calcolo dell'equipollenza secondo una logica "compensativa" tra le differenti tutele normative previste nei diversi contratti

USO DELLE ATTESTAZIONI SOA NEI SUBAPPALTI

Con una modifica al comma 20 dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si blocca la possibilità concessa all'affidatario di utilizzare, per l'ottenimento della propria qualificazione SOA, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori.

Viene chiarito che i certificati di esecuzione lavori - emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l'esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell'impresa e, quindi, nell'attestazione - "possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione".

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCESSIONE

L'articolo 2 del Correttivo del Codice appalti apporta modifiche significative all'art. 17 "Termini delle procedure di appalto e di concessione" intervenendo sul comma 3 e introducendo il nuovo comma 3-bis.

Nel comma 3 si specifica che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono pubblicare i documenti di gara iniziali entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 17 chiarisce che l'allegato I.3 (anch'esso modificato) indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCESSIONE PT.2

Secondo il correttivo il RUP può prorogare con atto motivato:

- i termini del comma 1 primo periodo (pubblicazione documenti di gara) per un massimo di un mese
- i termini del secondo periodo del comma 1 e del comma 2 (tempi di gara) per un massimo di 3 mesi

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili e di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

SILENZIO-ASSENSO NELLA VERIFICA DEI REQUISITI

La nuova disposizione consentirebbe alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, in particolare al RUP, di procedere con l'aggiudicazione anche in assenza della completa verifica dei requisiti. Il nuovo comma 3-bis consente l'aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l'aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

SEMPLIFICAZIONI PER I CONSORZI

Novità rilevanti riguardano anche i consorzi stabili, che ora possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per la partecipazione alle gare.

Inoltre, si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Sul fronte del partenariato pubblico-privato, le nuove regole puntano a migliorare la trasparenza e l'efficienza nella gestione delle proposte spontanee:

- fase preliminare: è introdotta una valutazione iniziale per verificare la fattibilità delle proposte
- maggiore trasparenza: tutti i passaggi devono essere documentati per garantire un processo equo e non discriminatorio

INCENTIVI TECNICI ANCHE PER DIRIGENTI E SERVIZI DI RILEVANZA

Con la sostituzione del comma 4 dell'art. 45 viene eliminata l'esclusione del personale con la qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche. A seguito delle modifiche all'art. 45, ci si riferisce inoltre al "personale" della stazione appaltante, invece che ai "dipendenti", quali beneficiari degli incentivi.

Vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche.

Inoltre, le modifiche consentono di includere le forniture tra i servizi rilevanti, a patto che rispettino i requisiti di importanza tecnologica o innovativa delineati, superando il precedente limite minimo di valore per l'incentivazione.

AFFIDAMENTI DIRETTI IN DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il nuovo comma 4 dell'art. 49 prevede che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica del RUP dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

INFINE...

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PREMI PENALI

Vengono apportate modifiche alla disciplina sui premi e penali per accelerazioni o ritardi nell'esecuzione dei contratti.

Sono inoltre specificate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice).

GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Con modifiche all'art. 53 si rende facoltativa la richiesta della stazione appaltante della garanzia per la rata di saldo.

p. Ufficio Finanziario

 Giorgio Taschini

 +39 342 0679892

 giorgio.taschini@legacoop-piemonte.coop

